



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Centro di Responsabilità**

**UOC Gare e Contratti CUC**

**Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC**

**Determina n. 725**

**del 12/10/2021**

**Oggetto** L04 21 EMPOLI - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 63 DLGS 50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMATERANTI IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI EMPOLI – INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE TOSCANA CARBON NEUTRAL – CIG 8879219351 CUP C78H20000300006 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI

Il Responsabile

FERRIGNO MARIANGELA

Atto sottoscritto digitalmente

## PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 657 del 14/09/2021, esecutiva, è stata disposta l'indizione della procedura di gara in epigrafe indicata, con importo a base di gara di € 185.071,05, di cui € 1.061,05 per oneri per la sicurezza non è soggetti a ribasso, ed € 184.010,00 per importo soggetto a ribasso;
- la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ;

VISTO il verbale delle sedute di gara del 29 settembre e del 12 Ottobre 2021 nel corso delle quali è stata verificata la conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

VISTO in particolare il verbale della seduta del 12 Ottobre settembre 2021 nel corso della quale si è provveduto:

- per il concorrente LETTIERI COSTRUZIONI S.R.L.S., con sede legale in Nocera superiore (SA), 84015 VIA RISORGIMENTO 22, C.F. 05960450657, all'accertamento della non conformità della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara per la seguente motivazione: “ Si rileva che l'attività indicata nella visura camerale “Edilizia: costruzioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, monumentali, restauri, lavori edili, anche stradali per enti pubblici e privati, lavori in cemento armato e carpenterie metalliche” non risulta coerente con le lavorazioni comprese nella categoria OS24 “ VERDE E ARREDO URBANO relativa “alla costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano” , e nello specifico con le lavorazioni ricadenti nel presente appalto relative a opere a verde comprensive di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano nell'ambito del Bando della Regione Toscana relativo a “Incremento del patrimonio arboreo nell'ambito della strategia regionale Toscana Carbon Neutral, ed identificate nel CPV 45112700-2 - Lavori di architettura paesaggistica, e nelle specifico, comprensive dei seguenti interventi: SISTEMAZIONE DEL TERRENO, attraverso opere di scavo e riporto del terreno vegetale; FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ALBERATURE, attraverso la predisposizione di adeguate buche; FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARBUSTI, attraverso la predisposizione di adeguate buche. Conseguentemente l'operatore risulta non possedere il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1.”

Ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale, la giurisprudenza ha posto l'accento sulla rilevanza dell'attività effettivamente svolta dall'impresa, da assumere coincidente - con l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al pubblico registro tenuto dalla Camera di Commercio, quale attività che denota l'esperienza specifica (professionalità) dell'impresa nel relativo settore di attività. È stato altresì specificato che l'iscrizione presso la Camera di Commercio per una attività coerente con quella oggetto dell'affidamento deve accertarsi attraverso il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una attività direttamente riferibile al servizio da svolgere, o comunque coerente con questo, con conseguente esclusione della possibilità di prendere in esame al fine del predetto accertamento, il contenuto dell'oggetto sociale, che delimita il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, ma non è idoneo ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività, in una forma opponibile ai terzi ex art. 2193 (cfr. Cons. di St., V, 18.1.2021, n. 508). L'oggetto sociale, in quanto solamente espressione di potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati, rappresenta unicamente la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può però validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività riportate nel certificato camerale.

L'inclusione tra i requisiti di idoneità dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. è evidentemente finalizzata a garantire che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotate di un'esperienza concreta nello specifico settore di attività, garanzia che risulterebbe frustrata ove alla "mera" iscrizione non si accompagni lo svolgimento effettivo di attività coerente con quella oggetto dell'appalto" (Cfr sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. VIII del 15/07/2020 n. 3137)

Inoltre, Anac, nella "Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture" del 14/10/2019 ribadisce che: "A differenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale disciplinati alla lett. c) del comma 1, l'idoneità professionale non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta dell'operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali. Infatti, in generale, il requisito di idoneità professionale può anche prescindere dal dato empirico dell'effettiva esperienza nel settore di riferimento tant'è che le stazioni appaltanti possono prevederlo insieme ad altri requisiti di capacità tecnico-professionale connessi all'esperienza pregressa e al fatturato specifico. In linea con la giurisprudenza e con il proprio orientamento consolidato, l'Autorità ha considerato che i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, avendo carattere personale ed esprimendo uno status dell'operatore economico, non essendo attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone né all'obiettiva qualità dell'adempimento delle prestazioni, non possono essere oggetto di avvalimento (il bando tipo n. 1/2017, par. 8, specifica espressamente che «Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale»)".

Per le ragioni sopra espresse, non risulta coerenza tra le attività per cui il predetto operatore risulta iscritto alla C.C.I.A.A. e l'oggetto dell'appalto, e conseguentemente difetta del requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura di gara;

- per tutti gli altri operatori partecipanti alla procedura, preso atto anche degli esiti dei soccorsi istruttori attivati ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016, all'accertamento della conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

RITENUTO pertanto con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara del 29 settembre e del 12 Ottobre 2021, e di disporre, a seguito della verifica della conformità della documentazione amministrativa e della regolarità formale dell'offerta tecnica alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, le ammissioni e le esclusioni degli operatori di cui all'allegato elenco (All. "A" al presente atto);

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il decreto n. 32 del 31.10.019 con il quale viene conferita alla Dott.ssa Mariangela Ferrigno la "Posizione Organizzativa della U.C. "Gare e Contratti – C.U.C" dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e ravvisata la propria competenza in merito.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## DETERMINA

1. DI APPROVARE i verbali delle sedute amministrative del 29 settembre e del 12 Ottobre 2021, in allegato al presente atto, (documento non pubblicato ai sensi della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016");
2. DI DISPORRE, pertanto, a seguito della verifica di conformità della documentazione amministrativa – le ammissioni/esclusioni conseguenti, come da elenco degli operatori ammessi/esclusi (Allegato "A" al presente atto);
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento – unitamente all'allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi – sarà pubblicato sul profilo

dell'Ente Committente e dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito dell'osservatorio regionale;

4. DI INOLTRE il presente atto all'Ente Committente per la relativa pubblicazione.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 12/10/2021